

POLIZZA DI ASSICURAZIONE (CAPITOLATO TECNICO)
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

n. _____

STIPULATA TRA



città di
Avigliano
provincia di Potenza

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto

Durata del contratto	dalle ore 24:00 del 31.12.2026 alle ore 24:00 del 31.12.2029
frazionamento	semestrale

SCHEDA DI POLIZZA

N. DI POLIZZA:	
CONTRAENTE /ASSICURATO:	Comune di Avigliano
SEDE LEGALE	Corso Emanuele Gianturco, 42 – 85021 Avigliano (PZ)
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	Codice fiscale 80001750761 / P. IVA 00881110761
SOCIETA' AGGIUDICATARIA	
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	
BROKER	Consulbrokers Spa, Viale Marconi n. 90 – 85100 Potenza
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24:00 del _____ Scadenza: alle ore 24:00 del _____
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	
IMPOSTE	
PREMIO LORDO ANNUO	
FRAZIONAMENTO	annuale

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società _____ è regolato:

- dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente seguito in allegato;
- dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

SOMMARIO

SCHEDA DI POLIZZA	2
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ..	6
Art. 1.1 – Definizioni	6
Art. 1.2 – Descrizione dell'attività oggetto dell'assicurazione e caratteristiche del rischio ..	8
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 2.2 – Variazione del rischio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2.3 – Revisione del prezzo	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	9
Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori	10
Art. 2.6 – Durata dell'assicurazione	10
Art. 2.7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro	11
Art. 2.8 – Cessazione anticipata del contratto	11
Art. 2.9 – Regolazione del premio	11
Art. 2.10 – Oneri fiscali	11
Art. 2.11 – Partecipazione in coassicurazione	11
Art. 2.11 bis – Partecipazione in RTI	12
Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni	12
Art. 2.13 – Gestione del contratto	12
Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	12
Art. 2.15 – Trattamento dati	12
Art. 2.16 – Tracciabilità flussi finanziari	13
Art. 2.17 – Interpretazione del contratto	13
Art. 2.18 – Legittimazione	13
Art. 2.19 – Disciplina delle responsabilità	13
Art. 2.20 – Disciplina dell'appalto	13
ART. 2.21 - Rinuncia al diritto di rivalsa e surroga	13
Art. 2.22 - Validità territoriale e giurisdizione	14
SEZIONE 3. - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	15
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione	15
Art. 3.2 - Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'assicurazione (claims made) ...	15
Art. 3.3 – Esclusioni	16
Art. 3.3.1 – Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo	16
Art. 3.3.2 – Clausola di esclusione sanzioni	17
Art. 3.3.3 - Malattie pandemiche o epidemiche	17
Art. 3.3.4 - Territorial Exclusion Clause	17
PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA	18
Art. 3.4 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	18
Art. 3.5 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale	18
Art. 3.6 - Custodia titoli e beni	18
Art. 3.7 - Attività di rappresentanza - personale distaccato e comandato	18
Art. 3.8 – Decreto Legislativo 81/2008 ss.mm.ii	18
Art. 3.9 – Ecologia e ambiente	19

Art. 3.10 - Decreto Legislativo 196/2003 ss.mm.ii. e normative privacy	19
Art. 3.11 - Firma elettronica	19
Art. 3.12 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	19
Art. 3.13 – Vincolo di solidarietà	19
Art. 3.14 – Rischio <i>Cyber</i>	19
Art. 3.15 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici.....	20
Art. 3.15.1 - Copertura professionale del progettista interno ai sensi del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1	21
Art. 3.15.2 - Copertura professionale del verificatore interno ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43.....	21
Art. 3.16 - Clausola di raccordo	21
SEZIONE 4. - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI.....	22
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri	22
Art. 4.2 – Sinistri in serie	22
Art. 4.3 – Gestione delle vertenze di Sinistro, Spese legali	22
Art. 4.4 – Informazioni sui sinistri	22
SEZIONE 5. – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO.....	24
Art. 5.1 - Massimali e Limiti di indennizzo	24
SEZIONE 6. – CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 5.1 – Calcolo del premio	25
Art. 5.2 – Disposizioni finali.....	25
ALLEGATO 1.....	26
COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO AI SENSI DEL D.M.193/2022	26
SCHEMA TIPO 2.1	26
DEFINIZIONI.....	26
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO.....	28
Art. I - Oggetto dell'assicurazione	28
Art. II - Assicurato.....	28
Art. III - Condizioni di validità dell'assicurazione	28
Art. IV - Determinazione dell'indennizzo	28
Art. V - Rischi esclusi dall'assicurazione.....	28
Art. VI - Durata dell'assicurazione	29
Art. VII – Estensione Territoriale	29
Art. VIII - Massimale di assicurazione	29
Art. IX – Pluralità di Assicurati	29
Art. X - Vincolo di solidarietà	29
Art. XI - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.....	29
Art. XII - Dichiarazioni	30
Art. XIII - Premio	30
Art. XIV – Modifiche dell'Assicurazione	30
Art. XV - Obblighi del Contraente/Assicurato	30
Art. XVI – Proroga dell'Assicurazione.....	30
Art. XVII – Oneri Fiscali	31
Art. XVIII – Rischio <i>Cyber</i>	31
Art. XIX – Forma delle comunicazioni	31
Art. XX - Foro competente - Rinvio alle norme di legge.....	31
Art. XXI – Calcolo del premio.....	31
Art. XXII - Notifica di accettazione	31

SCHEDA TECNICA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE...	33
ALLEGATO 2	34
COPERTURA PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO	34
DI CUI AL D.LGS. 36/2023, ALLEGATO I.7, ARTICOLI 37, 42 E 43	34
DEFINIZIONI.....	34
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO	37
Art. I - Oggetto dell'assicurazione	37
ART. II - Assicurato	37
Art. III - Inizio e termine della garanzia - forma “Claims made”	37
Art. IV - Rischi esclusi dall'assicurazione	37
Art. V - Durata dell'assicurazione.....	38
Art. VI - Estensione Territoriale.....	38
Art. VII - Massimale di assicurazione.....	38
Art. VIII - Pluralità di Assicurati.....	38
Art. IX – Vincolo di solidarietà.....	38
Art. X - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.....	38
Art. XI - Dichiarazioni.....	39
Art. XII - Premio.....	39
Art. XIII - Modifiche dell'assicurazione	39
Art. XIV – Obblighi del Contraente/Assicurato	39
Art. XV - Proroga dell'assicurazione	39
Art. XVI - Oneri Fiscali.....	39
Art. XVII - Forma delle comunicazioni.....	40
Art. XVIII - Foro competente - Rinvio alle norme di legge	40
Art. XX - Calcolo del Premio.....	40
Art. XXI - Notifica di accettazione.....	40
SCHEDA TECNICA DI COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO	41
DI CUI AL D.LGS. 36/2023 ALLEGATO I.7 ARTICOLI 37, 42 E 43	41



SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**Art. 1.1 – Definizioni**

Contraente / Ente / Comune / Amministrazione	Il Comune di Avigliano (PZ) che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e di tutti i soggetti per i quali ha l'obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto del presente Capitolato di polizza.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia: <ul style="list-style-type: none">• l'Ente Contraente;• tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente, di cui lo stesso si avvalga nello svolgimento delle proprie attività e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche il rappresentante legale, gli amministratori, i dirigenti, nonché le persone chiamate a sostituire detti soggetti; prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente, ivi compresi volontari e collaboratori a qualsiasi titolo.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione. In caso di coassicurazione / RTI: Società delegataria: La Compagnia assicuratrice incaricata dalle Società coassicuratrici / mandanti di intrattenere ogni rapporto gestionale con il Contraente.
Broker	La società Consulbrokers Spa, incaricata della predisposizione del Capitolato Speciale e della assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché della assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di Assicurazione.
Dipendente	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà alle dirette dipendenze dell'assicurato e quindi sia a questo collegata da: <ul style="list-style-type: none">• rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non INAIL;• rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.
Dipendente Tecnico	Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Dipendente Legale	Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.
Capitolato Speciale / Tecnico (CSA / CT)	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Codice Appalti (Codice)	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici e, per quanto applicabile, il D. Lgs. 50/2016.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Indennità Risarcimento

Capitali assicurati Somme Assicurate	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Annualità assicurativa	Ciascun periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria o di cessazione dell'Assicurazione.
Personale	Le persone fisiche che svolgono attività istituzionale dell'assicurato
Periodo assicurativo	Il periodo di tempo indicato in polizza (dall'effetto alla scadenza).
Periodo di retroattività	Il periodo di tempo indicato in polizza (Art. Oggetto dell'assicurazione) antecedente il periodo di assicurazione durante il quale possono essere stati compiuti errori / omissioni da cui originino richieste di risarcimento
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Richiesta di risarcimento (claims made)	<p>Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi citazione in giudizio notificata al Contraente e/o Assicurato; - qualsiasi comunicazione scritta con la quale un terzo manifesta al Contraente e/o Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti o una formale richiesta del terzo per il risarcimento di danni; - la convocazione del Contraente e/o Assicurato avanti un organismo di mediazione, presentata da un terzo; - la notifica, al Contraente e/o Assicurato, di un atto con cui – in un procedimento penale – un Terzo si sia costituito “parte civile”.
Sinistro (claims made)	la richiesta di risarcimento in forma scritta fatta nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciata dall'Assicurato alla Società durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa Assicurazione per errori o omissioni commessi durante il periodo di assicurazione o nell'ambito del periodo di retroattività.
Errore o Omissione	Qualsiasi azione o omissione colposa compiuta dagli assicurati nello svolgimento delle proprie mansioni / funzioni che provochi un danno garantito dal presente contratto; per errore/omissione si intende anche la perdita lo smarrimento la distruzione o il deterioramento di documenti con esclusione di denaro preziosi o titoli al portatore, purché non derivanti da furto rapina o incendio.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.
Danno	Qualsiasi pregiudizio arrecato a diritti o ad interessi legittimi altrui suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali
Responsabilità Civile	<p>La responsabilità che possa gravare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa; - sull'Ente Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti il cui operato è funzionalmente collegabile all'Ente stesso, in virtù del rapporto di immedesimazione organica

Responsabilità Amministrativa	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa/Contabile	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, IRCCS, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni soggetto giuridico la cui attività sia assoggettata alla giurisdizione della Corte dei Conti
Ente di Appartenenza	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato ed in ogni caso un rapporto di immedesimazione organica.
Fatto illecito	Qualsiasi atto od omissione che sia stato effettivamente commesso o che si sostiene sia stato commesso dagli Assicurati che dia origine ad un sinistro ai sensi e per gli effetti della presente polizza.

Art. 1.2 – Descrizione dell'attività oggetto dell'assicurazione e caratteristiche del rischio

Anche ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata dal Contraente, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d'ora o in futuro potranno essere espletati. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

L'Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dal Contraente.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'assicurato anche in qualità di stazione appaltante, committente, organizzatore o simili.



SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a situazioni che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una situazione eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le situazioni aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 2.2 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato tempestivamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito al comma precedente e la Società si impegnerà, prima di esercitare l'eventuale recesso di cui all'art. 1898 c.c. comma 2, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dall'art. 2.3 - Revisione del prezzo e di altre clausole contrattuali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.3 – Revisione del prezzo e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità, qualora, al verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 2.2 - Variazione del rischio, la Società, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, intenda chiedere la revisione del prezzo, può segnalare al Contraente il verificarsi delle suddette ipotesi di modifiche del rischio e richiedere, motivatamente, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 60 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
4. In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
5. La facoltà di recesso si esercita entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui al punto 1, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al punto 2, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
6. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini previsti al successivo art. 2.4 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio.
7. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art.4.4 - Informazioni sui sinistri aggiornati fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 codice civile, tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicata alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicata alla Società;
- per le appendici che comportino un pagamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento emesso dalla Compagnia e venga comunicata alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker o alla Società.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'ordinativo di pagamento, sempre che ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, l'Assicurazione verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei sinistri di cui il Contraente fosse venuto a conoscenza nel periodo di copertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepiuto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n. 40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n. 44 e ss.mm.ii., l'agente della riscossione riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui il Contraente riceva idoneo nulla osta al pagamento.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D. Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza.

Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

Art. 2.6 – Durata dell'assicurazione

Il presente Contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta in frontespizio, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà del Contraente:

- 2.6.1 procedere ad una *proroga contrattuale* per **ulteriori mesi sei** da comunicare con un preavviso di 30 gg, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice Appalti;

2.6.2 procedere ad una *proroga tecnica* finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di riaffidamento del Contratto; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 11 del Codice.

Si precisa che:

- è facoltà del Contraente attivare entrambe le suddette opzioni di proroga, anche successivamente;
- la *proroga tecnica* di cui al precedente punto 2.6.2 è sempre possibile in tutti i casi di cessazione (anche anticipata) del Contratto.

In caso di proroga, salvo quanto previsto ai successivi art. 2.7 e 2.8, la Società, a semplice richiesta scritta del Contraente, è espressamente tenuta ed obbligata all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto.

Al Contraente competerà il pagamento dei premi in pro rata temporis sino alla definitiva scadenza della polizza.

Art. 2.7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 150 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'art. 2.8 – “Cessazione anticipata del contratto”, la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso per sinistro da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.4 e pertanto, in assenza, il recesso non sarà efficace.

Art. 2.8 – Cessazione anticipata del contratto

La Società ed la Contraente possono recedere anticipatamente dal presente Contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante PEC da inviare alla controparte con almeno:

- Contraente: 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità;
- Società: 150 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

In tal caso, alla data di cessazione e salvo diverso ed esplicito accordo tra le parti, la Società non sarà tenuta alla eventuale *proroga contrattuale* di cui all'art. 2.6.1.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del recesso anticipato, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.4 e pertanto, in assenza, il recesso non sarà efficace.

Art. 2.9 – Regolazione del premio

Non è prevista alcuna regolazione di premio consuntiva (premio “flat”, ovvero in forma fissa per tutta la durata contrattuale).

Art. 2.10 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.11 – Partecipazione in coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato alla documentazione di gara e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art. 1911 del codice civile.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 2.11 bis – Partecipazione in RTI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la delega assicurativa è assunta dalla Compagnia di Assicurazione indicata quale mandataria.

Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente o tramite il Broker, alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata, posta elettronica (e-mail), altra valida forma scritta.

Art. 2.13 – Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers Spa, Potenza, Viale Marconi n. 90, RUI B000778092 (denominata anche e più brevemente “Broker”), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e l'assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il suddetto Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, compreso rinnovi, proroghe o sostituzioni della stessa polizza.

L'opera del Broker verrà remunerata esclusivamente dall'aggiudicatario con il quale verrà stipulato il contratto, nella misura stabilita nella documentazione di gara. Tale remunerazione, parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita, non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice. Le parti contraenti riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra indicato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione se fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società delegataria e alle Società coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.4 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni eventuale comunicazione fatta dal Broker alla Società delegataria, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso nei confronti di ciascuna Società assicuratrice, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società delegataria e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella Scheda di polizza. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Il

Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente (Foro di Potenza) o la residenza dell'Assicurato.

Art. 2.15 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. Il trattamento avverrà nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, adottando misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, come previsto dalla normativa italiana e dall'Unione Europea.

Art. 2.16 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” la Società, il Broker, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente Contratto (cd. filiera), assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

I soggetti di cui al precedente comma sono obbligati a comunicare alla Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente Contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente Contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale e riportare relativamente a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 9-bis di detta Legge.

Art. 2.17 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.18 – Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 2.19 – Disciplina delle responsabilità

La presente Assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 2.20 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

ART. 2.21 - Rinuncia al diritto di rivalsa e surroga

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - b) enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
 - c) Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
 - d) enti e associazioni non aventi scopo di lucro,
- purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 2.22 - Validità territoriale e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica fatto salvo quanto specificato all'articolo 3.3.4 - Territorial exclusion clause.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

380

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento delle attività e compiti istituzionali, all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari, come definiti al precedente Art. 1.2 - Descrizione dell'attività oggetto dell'assicurazione e caratteristiche del rischio.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Dipendente/Amministratori dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che il Contraente sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Potere riduttivo

A integrazione di quanto innanzi previsto, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali a carico dell'Ente, conseguenti all'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali. La Società si obbliga pertanto a tenere indenne l'Ente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la differenza sia stata posta a carico dell'Ente Contraente.

Esclusivamente per questa estensione di garanzia, la definizione di sinistro è così modificata e sostituita “la sentenza di condanna della Corte dei Conti passata in giudicato pervenuta per la prima volta al Contraente successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, e che ponga a carico dell'Ente un pregiudizio economico a seguito dell'esercizio del potere riduttivo anche se derivante da circostanze, come definite in polizza, o comunque situazioni che fossero note all'assicurato (a esempio procedimento contabile pendente) prima della decorrenza della presente polizza”.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (c.d. Finanziaria 2008) non deve intendersi operante per le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativo-contabile degli assicurati.

Art. 3.2 - Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'assicurazione (claims made)

PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA (O RETROATTIVITÀ)

La presente assicurazione vale - esclusivamente - per i sinistri, ovvero per le richieste di risarcimento pervenute al Contraente / Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, purché siano conseguenza di errori od omissioni commessi durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di retroattività (illimitata), a condizione che il Contraente ne faccia regolare denuncia agli Assicuratori (Società), nei modi e nei termini stabiliti, nel corso del periodo di durata di questo contratto o al massimo nei trenta giorni successivi alla cessazione e sempreché non sia stato stipulato, nel frattempo, altro contratto che ricomprenda i casi in argomento. Dopo tali termini, il presente contratto cesserà di essere operante, indipendentemente dalla data del sinistro o dalla data in cui sarebbe stato compiuto l'evento, l'errore o l'omissione che ha generato il sinistro stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento (comunicazioni, richieste o notifiche) che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA (O ULTRATTIVITÀ)

l'assicurazione sarà altresì operante per i sinistri, ovvero per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di 5 anni conseguenti a eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia ultrattiva, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 3.3 – Esclusioni

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'assicurato sia socio o amministratore.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato all'estensione Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici;
- b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo rappresentante legale;
- c) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- d) derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 3.7 - Attività di rappresentanza - personale distaccato e comandato;
- e) i danni materiali, così come definiti, direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- f) connessi o conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivante dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- g) connessi o conseguenti alla stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- h) derivati, collegati e/o causati (d)ai pagamenti, (d)alla riscossione dei medesimi e/o (d)all'ammontare dei canoni di locazione del patrimonio immobiliare di pertinenza dell'Ente di appartenenza;
- i) connessi o conseguenti ad investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e/o da spese di investimento;
- j) connessi o conseguenti a inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto, fermo quanto previsto all'art. 3.9 - Ecologia e ambiente;
- k) relativi a calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l) derivanti da violazione civile del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione persecuzione, mobbing, molestie, violenze, abusi sessuali e simili);
- m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D. Lgs. 209/2005 nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- o) relativi a fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- p) derivanti, conseguenti, correlati - direttamente o indirettamente - a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medico-sanitaria;
- q) connessi, conseguenti o collegati alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico, rispetto alla cui fattispecie vige il divieto posto dall'art. 3, comma 59, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- r) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- s) le multe, ammende, sanzioni pecuniarie inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere;

Art. 3.3.1 – Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei

seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola s'intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

Art. 3.3.2 – Clausola di esclusione sanzioni (Sanctions Clause)

Viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura che derivino, direttamente o indirettamente da una Richiesta di Risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato ed in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC (*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del tesoro degli USA).

Si conviene inoltre che:

- la Società non sarà tenuta al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dalla Unione Europea o dagli USA; oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o giuridica;
- la Società non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Le norme di cui alla presente clausola prevarranno su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

Art. 3.3.3 - Malattie pandemiche o epidemiche

La presente polizza non comprende il rischio per “malattia pandemica o epidemica”.

Per “malattia pandemica o epidemica” si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Art. 3.3.4 - Territorial Exclusion Clause

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Territorio di Crimea, Bielorussia, Russia.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 3.4 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (a titolo esemplificativo industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi) entro i limiti alla successiva Sezione 5.

Art. 3.5 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali, derivanti al contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'assicurazione è estesa altresì alle perdite patrimoniali, derivanti al Contraente dalla violazione, dalla errata applicazione od interpretazione di qualunque altra norma di Legge connessa all'assunzione e gestione del personale.

La presente estensione di garanzia comprende le spese accessorie alle perdite patrimoniali di cui al presente articolo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie e simili.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre escluse le somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, salario, stipendio, assegno pensionistico o altre somme assimilabili, riconosciute sia a seguito di accordo extragiudiziale, sia a seguito di sentenza passata in giudicato. Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla successiva Sezione 5.

Art. 3.6 - Custodia titoli e beni

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012 l'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio. Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla successiva Sezione 5.

Art. 3.7 - Attività di rappresentanza - personale distaccato e comandato

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti da amministratori e dipendenti dell'assicurato in rappresentanza dell'assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso aziende dell'assicurato (società in house, purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'assicurato stesso);
- c) in caso di distacco, comando avvalimento, assegnazione temporanea di personale dipendente del Contraente presso altra Pubblica Amministrazione. L'assicurazione è pertanto automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. 3.8 – Decreto Legislativo 81/2008 ss.mm.ii.

L'assicurazione vale anche per danni cagionati a terzi in relazione alla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge.

Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3.9 – Ecologia e ambiente

L'assicurazione a operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi. L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla successiva Sezione 5.

Art. 3.10 - Decreto Legislativo 196/2003 ss.mm.ii. e normative privacy

L'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi del D. Lgs.196/2003 ss.mm.ii., per perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti.

Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali il Regolamento UE 679/2016 - GDPR e il D. Lgs. 101/2018 ss.mm.ii.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla successiva Sezione 5.

Art. 3.11 - Firma elettronica

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell'Amministrazione Digitale ss.mm.ii.).

Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall'utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.

Art. 3.12 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 50/2016, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

A precisazione dell'articolo 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, l'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti da un danno nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

La presente garanzia comprende altresì l'attività di commissario di gara dipendente del Contraente, nonché l'attività esperita da un commissario esterno al Contraente, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla Legge per i commissari esterni e la possibilità di rivalsa della Società nei confronti di tale commissario esterno.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che il Contraente sia tenuto a pagare quale propria prestazione contrattuale e le penali contrattuali.

Art. 3.13 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 3.14 – Rischio Cyber

Premesso le seguenti definizioni aggiuntive:

Sistema Informatico: qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (es.: telefoni *smartphone*, *tablet*, PC, dispositivi indossabili, etc.), *server*, *cloud* o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato *input* e *output* o di memorizzazione dati, apparecchiatura *networking* o dispositivo di *back up*, che sia di proprietà o gestito dall'Assicurato e/o da qualsivoglia terzo;

Atto Cyber: un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso o la gestione di un Sistema Informatico;

Incidente Cyber:

- qualsivoglia errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, l'uso di o la gestione di un Sistema Informatico;

- qualsivoglia indisponibilità o impossibilità – parziale o totale – o serie – parziali o totali – indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un Sistema Informatico, tutto ciò premesso, il Sinistro derivante da una Richiesta di Risarcimento e conseguente ad un **Incidente Cyber** sarà coperto ai sensi e per gli effetti delle condizioni di assicurazione.

Si precisa che la copertura non è operante per alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente causato da, risultante da, o derivato da un **Atto Cyber**.

Art. 3.15 - Responsabilità civile dell'Ente assicurato per l'attività di dipendenti legali

L'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l'Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

Art. 3.16 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 3.17 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Anche in deroga alle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'assicurazione estende l'operatività per la responsabilità civile dell'assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di natura professionale.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico come descritta nelle Definizioni, all'Art. 1.1, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore) limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e leggi;
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 36/2023;
- e) responsabile unico del progetto, responsabile unico del procedimento di cui al D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023;
- f) certificatore energetici, così come definiti dal D.L. 192/2005 Leggi regionali attuative;
- g) dipendenti tecnici che rilasciano attestazioni di conformità di beni immobili alle risultanze catastali ai sensi dell'art. 29 comma 1bis della Legge 52/1985 ai fini della alienazione dei cespiti;
- h) per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- i) attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente Contraente.

L'assicurazione comprende anche:

- j) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
- k) i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'assicurato;
- l) le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso

di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

- m) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- n) qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- o) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. 3.17.1 - Copertura professionale del progettista interno ai sensi del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1

L'assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 relativa all'attività di progettazione.

La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.

Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 36 mesi. Nel caso in cui l'importo complessivo e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.

Art. 3.17.2 - Copertura professionale del verificatore interno ai sensi del D. Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43

L'assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D. Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43 per danni dovuti a errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, relativa della progettazione.

La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.

Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 36 mesi. Nel caso in cui l'importo complessivo e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.

Art. 3.18 - Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D. Lgs. 36/2023.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro ed a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1913 cc. il Contraente dovrà dare tempestivo avviso alla Società, nei modi previsti, preferibilmente entro 45 giorni da quando l'Ufficio preposto ne ha avuto la possibilità.

La denuncia, riferita al verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di “richiesta di risarcimento”, dovrà contenere una descrizione del fatto, con tutte le indicazioni utili alla comprensione dell'accaduto.

L'Assicurato, ai sensi del C.C., dovrà dichiarare che la richiesta di risarcimento oggetto del sinistro è il primo atto ricevuto in relazione all'evento.

L'assicurato deve far pervenire alla Società notizia di qualsiasi ulteriore atto, diverso e successivo a quello a seguito del quale sia stata chiesta l'apertura del sinistro a Lui pervenuto, preferibilmente entro 30 giorni dal ricevimento stesso.

Art. 4.2 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 4.3 – Gestione delle vertenze di Sinistro, Spese legali

Vertenze Civili

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al caso.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra la Società assicuratrice e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma).

Nel caso in cui la Società venga chiamata in causa dall'Assicurato e non intenda assumere la gestione della vertenza, dovrà motivare opportunamente tale decisione e comunicarla al Contraente/ Assicurato almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prima udienza onde consentire agli stessi di potersi costituire in causa e chiamare in garanzia l'Assicuratore (Società), conformemente a quanto disposto dal 4° comma dell'art. 1917 del Codice Civile.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

È sempre escluso dalla garanzia il rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo il caso in cui la Società autorizzi l'assicurato a nominare un legale penale con oneri a carico della Società stessa.

Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

Fermo quanto indicato in precedenza, sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato avanti il giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa sia formulata nei confronti dell'assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa sia successivamente formalizzata fermo restando che la prima richiesta di risarcimento relativa al procedimento amministrativo sia stata notificata al Contraente successivamente alla decorrenza della presente polizza. Sono confermate tutte le indicazioni, modalità e norme descritte al paragrafo precedente Vertenze di responsabilità civile.

Ai sensi della sentenza Corte di Cassazione n. 21220 del 5 luglio 2022 è nulla qualsiasi pattuizione che non preveda il diritto dell'assicurato, convenuto dal terzo danneggiato, alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, in quanto costituirebbe una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c. e quindi violativa del disposto imperativo di cui all'art. 1932 c.c.

Art. 4.4 – Informazioni sui sinistri

1. La Società, con cadenza semestrale ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale

elenco dovrà essere preferibilmente fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Il n. attribuito al sinistro
 - Data e luogo di accadimento
 - Data del (primo) reclamo
 - Data dell'apertura di sinistro
 - Estremi identificativi del danneggiato
 - Dettagliata disamina dello stato del sinistro in punto di responsabilità dei soggetti assicurati
 - Ammontare del danno richiesto (se disponibile) o ammontare riservato e/o stimato
 - Importo liquidato (e relativa data di pagamento)
 - Motivazioni a base della eventuale chiusura del sinistro senza seguito
 - Contenzioso SI/NO
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ per l'importo di € _____ (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € _____);
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____ (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € _____).
2. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
 3. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
 4. La Società dovrà continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.
 5. In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato o per sinistro (artt. 2.7 e 2.8) la Società si impegna irrevocabilmente a trasmettere, contestualmente alla disdetta, il report sinistri aggiornato ai sensi del presente articolo, completo per ogni contratto stipulato nell'ambito del Lotto Unico di gara.
 6. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
 - la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
 - rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società;
 - rappresentano una condizione essenziale per la validità della risoluzione anticipata (artt. 2.7 e 2.8).

330

SEZIONE 5. – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 5.1 - Massimali e Limiti di indennizzo

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e in aggregato annuo riportati nella tabella di seguito riportata.

L'eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo.

Massimale di responsabilità civile per sinistro	€ 3.000.000,00
Massimale di responsabilità civile in caso di corresponsabilità di più soggetti per un medesimo evento	€ 5.000.000,00
Massimale di responsabilità per anno assicurativo (massima esposizione della Società nell'arco di un anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo assicurativo e/o delle persone coinvolte)	€ 7.500.000,00

Limite di indennizzo per interruzione o sospensione di attività di terzi	€ 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Limite di indennizzo per attività connesse all'assunzione e gestione del personale	€ 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Limite di indennizzo per attività di custodia titoli e beni	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Limite di indennizzo per ecologia e ambiente	€ 250.000,00 per sinistro € 500.000,00 per anno assicurativo
Limite di indennizzo decreto legislativo 196/2003 ss.mm.ii. e normative privacy/GDPR	€ 250.000,00 per sinistro € 500.000,00 per anno assicurativo

E' prevista una franchigia di	€ 1.500,00 per sinistro
-------------------------------	-------------------------

CS&O

SEZIONE 6. – CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI**Art. 5.1 – Calcolo del premio**

Il premio è calcolato in forma “flat” (premio fisso per tutta la durata contrattuale), senza regolazioni consuntive.

Con riferimento all’Art. 3.15.1. - Copertura professionale del progettista interno ai sensi del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 e Art. 3.15.2 - Copertura professionale del verificatore interno ai sensi del D. Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43, il premio relativo è conteggiato come sotto riportato.

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).

Premio lordo minimo per ogni applicazione: € 250,00

Tassi lordi per l’intera durata da applicare sul valore delle opere:

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi 0,60 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi 0,90 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi 1,10 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi 1,30 ‰

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della dell’attività di verifica

Premio lordo minimo per ogni applicazione: € 350,00

Tassi lordi per l’intera durata da applicare sul valore delle opere:

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi 0,80 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi 1,00 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi 1,60 ‰

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi 2,00 ‰

Art. 5.2 – Disposizioni finali

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese, unitamente alle eventuali varianti contenute nelle schede di offerta presentate in sede di gara, che, allegate al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società, vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il presente Capitolato, modificato secondo le varianti presentate ed accettate in sede di gara, completato con le indicazioni di prezzo, decorrenza e scadenza, assume a tutti gli effetti la validità di contratto.

Il Contraente**La Società**

ALLEGATO 1 COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO AI SENSI DEL D.M.193/2022 SCHEMA TIPO 2.1

DEFINIZIONI

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Affidatario	L'operatore economico con il quale la stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
Aggiudicatario	L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	Gli appalti di cui al Codice
Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo / Schede Tecniche.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa.
Azioni di terzi	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Broker	La Consulbrokers Spa, iscrizione R.U.I. n. B000778092, incaricata della predisposizione del Capitolato Speciale e della assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché della assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
Codice	Il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii.
Concessioni di lavori pubblici e servizi	Le concessioni di cui al Codice.
Contraente	Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società.
Decreto	Il D.M. 193/2022.
Esecutore dei lavori	Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.
Forza maggiore	Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente.
Gravi difetti costruttivi	Difetti gravi che colpiscono le parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto dall'Autorità competente.
Indennizzo - Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Lavori	Le attività così come definite dal Codice
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>Scheda Tecnica</i> , nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Offerente	L'operatore economico che presenta offerta.
Opere	Le opere di cui al Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>Scheda Tecnica</i> .
Opere preesistenti	Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata	Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata	Le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come a esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili.
Periodo di garanzia di manutenzione	Periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice.
Premio	La somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Progettista dei lavori	Il pubblico dipendente o i soggetti di cui agli artt. 41 e 66 del Codice.
Responsabile del procedimento	Il dipendente pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.
Scheda tecnica	La scheda obbligatoria, annessa a ogni Schema Tipo assicurazione, che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione stessa.
Schema Tipo	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole assicurazioni.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'indennizzo/risarcimento, che resta a carico del Contraente.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma garantita / assicurata o importo complessivo garantito / massimale	L'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'assicurazione.
Società	L'impresa di assicurazione, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Stazione appaltante o Committente	I soggetti di cui al Codice.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO**Art. I - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per **i maggiori costi sostenuti** dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del codice, imputabili a colpa professionale dell'assicurato.

Art. II - Assicurato

1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'amministrazione abbia **incaricato della progettazione** posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.
2. L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al Contraente-terzo danneggiato (stazione appaltante).

Art. III - Condizioni di validità dell'assicurazione

1. La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui al precedente Art. I – Oggetto dell'Assicurazione, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella *Scheda Tecnica* in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestati e notificati all'assicurato entro la data di cui al successivo Art. VI - Durata Dell'assicurazione, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli XV - Obblighi del Contraente/Assicurato e XX - Forma delle comunicazioni .
2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
 - a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. IV - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'Art. VIII – Massimale di assicurazione, i costi di cui all'articolo Art. I – Oggetto dell'Assicurazione sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la stazione appaltante che abbia incaricato l'assicurato deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. V - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale. Resta inteso che l'eventuale indennizzo non è subordinato all'esito di possibili giudizi della Corte dei Conti;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'assicurato;

- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Art. VI - Durata dell'assicurazione

1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *Scheda Tecnica*:
 - a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'assicurato ai sensi del successivo Art. XV - Obblighi Del Contraente/Assicurato, primo comma;
 - b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella *Scheda Tecnica* e siano notificati all'assicurato entro la predetta data.
2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. VII – Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. VIII - Massimale di assicurazione

- 1) Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *Scheda Tecnica* e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.
- 2) Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
- 3) L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. IX – Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito al precedente Art. VIII – Massimale di assicurazione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. X - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'assicurato.

Art. XI - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella *Scheda Tecnica* Progettista, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra la Società assicuratrice e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma).

Nel caso in cui la Società venga chiamata in causa dall'Assicurato e non intenda assumere la gestione della vertenza, dovrà motivare opportunamente tale decisione e comunicarla al Contraente/ Assicurato almeno

quaranta giorni prima della data fissata per la prima udienza onde consentire agli stessi di potersi costituire in causa e chiamare in garanzia l'Assicuratore (Società), conformemente a quanto disposto dal 4° comma dell'art. 1917 del Codice Civile.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

È sempre escluso dalla garanzia il rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo il caso in cui la Società autorizzi l'assicurato a nominare un legale penale con oneri

Art. XII - Dichiarazioni

1. L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.
2. Il Contraente dichiara che:
 - a) l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
 - b) l'attività di progettazione descritta nella successiva *Scheda Tecnica* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato;
 - c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile), fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 2.1.

Art. XIII - Premio

- 1) L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. VI - Durata dell'assicurazione primo comma lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio. Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui al precedente Art. 2.4 – decorrenza della garanzia – Pagamento del premio (Sezione 2).
- 2) Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive *Schede Tecniche*.
- 3) Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. VI - Durata dell'assicurazione primo comma lett. b).

Art. XIV - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. XV - Obblighi del Contraente/Assicurato

- 1) L'assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
- 2) In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
- 3) In particolare, l'assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori sempre riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. XVI - Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato al precedente Art. VI - Durata dell'assicurazione, primo comma, lett. b), l'assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. XVII – Oneri Fiscali

Si applicano le condizioni di cui all'articolo 2.10 - Oneri fiscali della sezione 2 della polizza.

Art. XVIII – Rischio Cyber

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
 - d) utilizzo di cripto valute;
 - e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - a) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
 - b) «Violazione del Sistema Informatico».

Art. XIX – Clausola di esclusione sanzioni (Sanctions Clause)

Viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura che derivino, direttamente o indirettamente da una Richiesta di Risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato ed in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC (*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del tesoro degli USA).

Si conviene inoltre che:

- la Società non sarà tenuta al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dalla Unione Europea o dagli USA; oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o giuridica;
- la Società non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Le norme di cui alla presente clausola prevarranno su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

Art. XX – Forma delle comunicazioni

Si applicano le condizioni di cui all'articolo 2.12 - Forma delle comunicazioni della sezione 2 del presente Capitolato.

Art. XXI - Foro competente - Rinvio alle norme di legge

Si applicano le condizioni di cui all'articolo Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente della sezione 2 del presente Capitolato.

Art. XXII – Calcolo del premio

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla precedente sezione 6 – Calcolo del premio.

Art. XXIII - Notifica di accettazione

Per ogni progettazione il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella successiva *Scheda Tecnica*.

CS&D

Allegato 1
SCHEDA TECNICA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

La presente *Scheda Tecnica* costituisce parte integrante della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale del dipendente incaricato della progettazione di cui al D. Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione dell’assicurazione. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione previste all’ALLEGATO 1.

Polizza n.	Rilasciata da		
Città	Via	CAP	Prov.
C.F./P.IVA		PEC	
Contraente/Assicurato (Progettista/i, dipendente/i pubblico/i)			
Città	Via	CAP	Prov.
C.F./P.IVA		PEC	
Stazione Appaltante			
Città	Via	CAP	Prov.
C.F./P.IVA		PEC	
Descrizione opera		Luogo di esecuzione	
Descrizione dell’attività di progettazione			
Data prevista inizio lavori		Data prevista fine lavori	
Costo complessivo previsto opera (€)		Somma assicurata % costo complessivo previsto opera (non superiore al 10%) (€)	
Data inizio copertura assicurativa		Data cessazione copertura assicurativa	
Spazio a disposizione della Società per la regolazione premio			

Data _____

Il Contraente
La Società

ALLEGATO 2
COPERTURA PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
DI CUI AL D.LGS. 36/2023, ALLEGATO I.7, ARTICOLI 37, 42 E 43

DEFINIZIONI

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Affidatario	L'operatore economico con il quale la stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
Aggiudicatario	L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	Gli appalti di cui al Codice
Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, cioè il/i soggetto/i incaricato/i dell'attività di verifica.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa.
Azioni di terzi	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Broker	La Consulbrokers, iscrizione R.U.I. n. B000778092, incaricata della predisposizione del Capitolato Speciale e della assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché della assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
Codice	Il decreto legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii.
Concessioni di lavori pubblici e servizi	Le concessioni di cui al Codice.
Contraente	Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società.
Danno / Danno materiale / Perdite Patrimoniali	Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
Danno Erariale	Danno subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Decreto	Il D.M. 193/2022.
Esecutore dei lavori	Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.

Evento dannoso	Il fatto, l'atto, l'errore, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.
Forza maggiore	Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente.
Gravi difetti costruttivi	Difetti gravi che colpiscono le parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto dall'Autorità competente.
Indennizzo - Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lavori	Le attività così come definite dal Codice
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>Scheda Tecnica</i> , nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Offerente	L'operatore economico che presenta offerta.
Opere	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera bb), Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023 o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>Scheda Tecnica</i> .
Opere preesistenti	Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata	Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata	Le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come a esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili.
Periodo di garanzia di manutenzione	Periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice.
Premio	La somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Progettista dei lavori	Il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'art. 66 del Codice.
Responsabile del procedimento	Il dipendente pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo
Scheda Tecnica	La scheda obbligatoria, annessa a ogni Schema Tipo assicurazione, che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione stessa.
Schema Tipo	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole assicurazioni.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'indennizzo/risarcimento, che resta a carico del Contraente.
Sinistro	Il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione.
Somma garantita / assicurata o importo complessivo garantito	L'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'assicurazione.

/ massimale

Società	L'impresa di assicurazione, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Stazione appaltante o Committente	I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera 1), Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023.
Verificatore	Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 42 D. Lgs. 36/2023 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

38

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO**Art. I - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per danni cagionati alla stazione appaltante e/o a terzi quale responsabile, nello svolgimento dell'**attività di verifica**, così come disciplinata dalla vigente normativa, del mancato rilievo di errori e omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

ART. II - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che la stazione appaltante abbia **incaricato della verifica**.

L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al danneggiato.

Art. III - Inizio e termine della garanzia - forma “Claims made”

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e comunicate alla Società durante il periodo di durata dell'assicurazione come disciplinato all'apposito articolo, e cioè dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. IV - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti:

- a) da richieste di risarcimento, così come indicate alle definizioni di cui al presente Allegato 2, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- b) da errori od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- c) allo svolgimento di attività di progettazione o direzione lavori;
- d) da danno erariale e/o da responsabilità disciplinare. Resta inteso che l'eventuale indennizzo non è subordinato all'esito di possibili giudizi della Corte dei Conti;
- e) da inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- g) direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- h) da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- i) direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- j) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- k) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- l) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
- m) utilizzo di cripto valute;
- n) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a violazione della privacy e dei dati e violazione del sistema informatico.

Art. V - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *Scheda Tecnica*, decorre dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. VI - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. VII - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *Scheda Tecnica* ed è determinato in relazione all'importo del valore dell'opera. Tale massimale:

- non può essere inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di € 500.000 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023;
- non può essere inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di € 1.500.000, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a € 1.500.000 fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di € 2.500.000.

Art. VIII - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo VII - Massimale di assicurazione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. IX - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'assicurato.

Art. X - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra la Società assicuratrice e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma).

Nel caso in cui la Società venga chiamata in causa dall'Assicurato e non intenda assumere la gestione della vertenza, dovrà motivare opportunamente tale decisione e comunicarla al Contraente/ Assicurato almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prima udienza onde consentire agli stessi di potersi costituire in causa e chiamare in garanzia l'Assicuratore (Società), conformemente a quanto disposto dal 4° comma dell'art. 1917 del Codice Civile.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

È sempre escluso dalla garanzia il rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo il caso in cui la Società autorizzi l'assicurato a nominare un legale penale con oneri

Art. XI - Dichiarazioni

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

Il Contraente dichiara che:

- 1) l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- 2) l'attività di verifica descritta nella *Scheda Tecnica* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato.

Art. XII - Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. V - Durata dell'assicurazione, sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'Art. 2.4 – decorrenza della garanzia – Pagamento del premio (Sezione 2).

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive *Schede Tecniche*.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. V - Durata dell'assicurazione.

Art. XIII - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. XIV – Obblighi del Contraente/Assicurato

Il Contraente e/o l'assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. XV - Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. V - Durata dell'assicurazione l'assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. XVI - Oneri Fiscali

Si applicano le condizioni di cui all'articolo 2.10 - Oneri fiscali della sezione 2 del presente Capitolato.

Art. XVII – Rischio Cyber

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
 - d) utilizzo di cripto valute;
 - e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - a) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
 - b) «Violazione del Sistema Informatico».

Art. XVIII – Clausola di esclusione sanzioni (Sanctions Clause)

Viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura che derivino, direttamente o indirettamente da una Richiesta di Risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato ed in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC (*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del tesoro degli USA).

Si conviene inoltre che:

- la Società non sarà tenuta al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dalla Unione Europea o dagli USA; oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o giuridica;
 - la Società non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
- Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

Art. XIX - Forma delle comunicazioni

Si applicano le condizioni di cui all'articolo 2.12 - Forma delle comunicazioni della sezione 2 del presente Capitolato.

Art. XX - Foro competente - Rinvio alle norme di legge

Si applicano le condizioni di cui all'articolo Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente della sezione 2 del presente Capitolato.

Art. XXI - Calcolo del Premio

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla precedente sezione 6 – Calcolo del premio.

Art. XXII - Notifica di accettazione

Per ogni verifica il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *Scheda Tecnica*.



Allegato 2
**SCHEDA TECNICA DI COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO
DI CUI AL D.LGS. 36/2023 ALLEGATO I.7 ARTICOLI 37, 42 E 43**

La presente *Scheda Tecnica* costituisce parte integrante della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale del verificatore interno di cui al D. Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione dell’assicurazione. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione previste all’ALLEGATO 2.

Polizza n.	Rilasciata da		
Città	Via	CAP	Prov.
C.F./P.IVA		PEC	
Contraente/Assicurato (Verificatore/i, dipendente/i pubblico/i)			
Città	Via	CAP	Prov.
C.F./P.IVA		PEC	
Stazione Appaltante			
Città	Via	CAP	Prov.
C.F./P.IVA		PEC	
Descrizione opera		Luogo di esecuzione	
Descrizione dell’attività professionale			
Data prevista inizio lavori		Data prevista fine lavori	
Costo complessivo previsto opera (€)		Somma assicurata % costo complessivo previsto opera (€)	
Data inizio copertura assicurativa		Data cessazione copertura assicurativa	
Spazio a disposizione della Società per la regolazione premio			

Data _____

Il Contraente
La Società
